

## Newsalert

Newsalert Arbitrati e Contenzioso

**Polizze vita *unit linked*: l'ultimo chiarimento della Corte di Cassazione**

I Giudici di legittimità, dopo la pronuncia della scorsa primavera<sup>1</sup>, con la sentenza n. 6319 del 5 marzo 2019 tornano ad occuparsi delle polizze vita *unit linked*, cioè quelle nelle quali l'obbligazione principale dell'assicuratore è collegata (da qui "*linked*") al valore di organismi di investimento del risparmio o di fondi interni o comunque ad indici predeterminati di riferimento.

La Corte, muovendo dalla constatazione che la previsione generale contenuta nell'art. 2 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) non vale a far concludere apoditticamente per l'inclusione automatica delle *unit linked* nello schema legale del contratto di assicurazione, ha correttamente interpretato tale disposizione nel senso che tali polizze, per potersi qualificare come assicurazioni sulla vita, devono, nonostante la loro natura mista (finanziaria e assicurativa), mantenere concretamente il "rischio demografico", in modo tale da conservare quella funzione assicurativa che è la causa concreta del contratto.

Sulla base di tale assunto, con riferimento ad una polizza nella quale la copertura garantita per l'evento morte era pari allo 0,1% del controvalore delle quote investite (e per un ammontare che non poteva comunque superare la somma di 15.000,00 Euro), i Giudici di legittimità hanno cassato la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui, in continuità con quanto statuito dal Tribunale, aveva respinto la domanda di nullità del contratto - avanzata proprio in ragione dell'assoluta irrilevanza della prestazione garantita per l'evento morte - sul presupposto che "il rischio demografico, tipico di una assicurazione sulla vita, può anche essere minimale, in quanto la polizza prescinde dal collegamento fra somma da corrispondere all'assicurato e l'ammontare del premio versato, atteso che il capitale dipende dalla performance del fondo" (sottolineato aggiunto).

Contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, la Corte, richiamando le note disposizioni dell'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 32/2009 e 6 del Regolamento n. 29/2009,

---

<sup>1</sup> Cass. 10333/2018.

ha invece chiarito che era specifico compito di tali giudici “valutare l’entità della prestazione per verificare se la porzione causale del contratto ascrivibile al rischio assicurativo (ricondotto a quello demografico, trattandosi di una polizza assicurativa) fosse stato effettivamente contemplato o se l’entità della prestazione garantita [0,1% del controvalore delle quote investite], a fronte del capitale versato [1.040.000,00 Euro], fosse talmente irrisoria da vanificare completamente l’equilibrio delle prestazioni” (sottolineato aggiunto).

Né tanto meno, ha aggiunto la Corte, può ritenersi “congrua” – essendo anzi, “effettivamente apparente” - la motivazione dei giudici per cui l’omessa valutazione dell’irrisorietà dell’importo garantito sia dipesa dalla mancanza di una specifica disciplina sul valore economico di esso.

Nel cassare la sentenza impugnata, la Corte ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui nelle polizze *unit linked*, caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita), anche ove sia prevalente la prima, per la parte qualificata come assicurativa, con riferimento alla ricorrenza del “rischio demografico”, deve verificarsi se l’entità della copertura assicurativa, “che (...) dovrà essere vagliata con specifico riferimento all’ammontare del premio versato dal contraente, all’orizzonte temporale ed alla tipologia dell’investimento”, sia “in grado di integrare concretamente il rischio demografico”, risultando tale parte, in caso contrario, non conforme ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata.

I professionisti del nostro Dipartimento di Contenzioso sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento sulla tematica.

---

## Contatti Soci

### **Prof. Silvio Martuccelli**

Partner – Chiomenti  
Litigation Department  
T. +39 02 7215 71  
T. +39 06 4662 21  
silvio.martuccelli@chiomenti.net

### **Luca Ferrari**

Partner – Chiomenti  
Litigation Department  
T. +39 02 7215 71  
luca.ferrari@chiomenti.net